SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Agenzia delle entrate

06A03059

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2006, n. **119.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

desiderosi di creare condizioni favorevoli per una più grande cooperazione economica tra loro e in particolare in ciò che concerne gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproche, sulla base degli accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa privata e ad accrescere la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

1. Il termine **"investimento"** indica, indipendentemente dalla forma giuridica scelta e dal sistema giuridico di riferimento, tutti i beni investiti, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica della Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi e regolamenti di detta Parte. In un tale contesto generale, il termine "investimento" designa, in particolare, ma non esclusivamente:

a) i beni mobili e immobili, così come ogni altro diritto di proprietà "in rem", ivi compresi i diritti reali di garanzia su una proprietà di terzi, in quanto essi possano essere impiegati ai fini dell'investimento;

b) le azioni, le quote sociali od ogni altra forma di partecipazione alle società costituite sul territorio di una delle Parti Contraenti, le obbligazioni e ogni altro titolo di credito, come pure i titoli di Stato e pubblici in generale;

c) i crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi un valore economico e associati ad un investimento, allo stesso modo che gli introiti degli investimenti reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente articolo;

d) i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, "design" industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, "know how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e "good will";

e) ogni diritto di natura economica, attribuito dalla legge o dal contratto, ogni licenza e concessione conformi alle disposizioni in vigore per l'esercizio di attività economiche, compresa la prospezione, la coltivazione, l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

2. Il termine **"investitore"** designa una persona fisica o giuridica della Parte Contraente che ha effettuato o effettua degli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine **"persona fisica"** designa, per ognuna della Parti Contraenti, una persona fisica avente la nazionalità di quella Parte, conformemente alla legislazione in vigore.

4. Il termine **"persona giuridica"** designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, ogni entità avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti, e riconosciuta da quella conformemente alle leggi nazionali, come organismi pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o no.

5. Il termine **"redditi"** designa le somme ottenute o da ottenere in seguito ad un investimento, compresi in particolare, profitti o parte dei profitti, interessi, rendimenti di capitali, dividendi, "royalties", retribuzioni per l'assistenza e i servizi tecnici e altre somme dovute, compresi i redditi reinvestiti e gli aumenti di capitale.

6. Il termine **"territorio"** designa le zone delimitate dalle frontiere terrestri e le "zone marittime". Queste comprendono le zone marine e sottomarine sottoposte alla sovranità delle Parti Contraenti o sulle quali queste esercitano, conformemente al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizionali.

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare gli investimenti sul suo territorio ed autorizza gli investimenti conformemente alla propria legislazione.

2. Ciascuna della Parti Contraenti assicura sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le società e le imprese nelle quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in nessuna maniera colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna delle Parti Contraenti, sul proprio territorio, assicura agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo.

2. Il trattamento riservato alle attività legate agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività similari legate agli investimenti degli investitori della Parte Contraente o di quelli di tutti i Paesi terzi.

3. Le disposizioni contemplate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riserverà, a un Paese terzo, sulla base della sua appartenenza a una Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, a un Accordo regionale o subregionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio trans-frontaliero.

ARTICOLO 4
Indennizzo per Danni o Perdite risultanti da Fatti di Guerra o da Avvenimenti analoghi.

Gli investitori dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, delle perdite o danni per causa di guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa sul territorio della detta Parte Contraente, ricevono un risarcimento adeguato e beneficiano, in ogni caso, di un trattamento che non sarà meno favorevole di quello accordato dalla detta Parte Contraente ai suoi propri investitori e non meno favorevole di quello accordato dalla detta Parte Contraente agli investitori di tutti gli Stati terzi.

ARTICOLO 5
Indennizzo in caso di Nazionalizzazione o Esproprio.

1. Gli investimenti contemplati nel presente Accordo non saranno soggetti a nessuna misura che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento che ad essi si ricollegano, fatta eccezione per le disposizioni di legge e le pronunce e ordinanze emesse dalle autorità giudiziarie competenti.

Gli investimenti degli investitori di una della Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, sequestrati o sottoposti a delle misure aventi un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte, se non per fini di interesse pubblico o per motivi di interesse nazionale e contro un risarcimento immediato, completo e effettivo e a condizione che tali misure siano adottate su una base non discriminatoria e conformemente alle disposizioni e alle procedure di legge.

Il risarcimento adeguato sarà equivalente al valore effettivo dell'investimento sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato sulla base di indici reali di riferimento internazionalmente accettati.

In presenza di difficoltà di verifica del valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una valutazione equa degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati delle attività dell'impresa che ad essa si ricollegano. Il risarcimento comprenderà gli interessi scaduti alla data del pagamento, calcolati ai tassi "LIBOR sei mesi" e a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio. In assenza di un accordo tra gli investitori e la Parte ospitante, l'ammontare del risarcimento sarà definito conformemente alle procedure di regolamento delle controversie contemplate all'articolo 9 del presente Accordo. Quando esso sarà stato stabilito, il risarcimento verrà rapidamente saldato e autorizzato al rimpatrio.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo saranno applicate ugualmente ai redditi di un investimento così come, in caso di liquidazione, ai benefici dell'indennità di liquidazione.

3. Quando, dopo l'esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, nella totalità o in parte, per i fini sopramenzionati, i proprietari o gli aventi causa hanno il diritto di acquistare di nuovo il bene al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6
Trasferimenti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantisce agli investitori dell'altra Parte, dopo l'adempimento da parte loro di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero, ed in ogni divisa convertibile e senza ritardo ingiustificato, di quanto segue:

a) i capitali e le parti addizionali dei capitali impiegati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;

b) gli introiti netti, i dividendi, le "royalties", le remunerazioni per l'assistenza e i servizi tecnici, gli interessi e altri profitti;

c) le somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione, di un investimento;

d) i fondi per il rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento degli interessi risultanti;

e) le remunerazioni e le indennità percepite dai cittadini dell'altra Parte Contraente in ragione del lavoro subordinato e dei servizi effettuati nell'ambito della realizzazione di un investimento effettuato sul suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle proprie leggi e regolamenti nazionali in vigore;

f) il pagamento delle indennità effettuato in virtù degli articoli 4 e 5 qui sopra.

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il medesimo trattamento di quello riservato ai trasferimenti risultanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di un Paese terzo, se questo si rivelasse più favorevole.

3. Gli obblighi fiscali contemplati al paragrafo 1 del presente articolo sono considerati come assolti quando l'investitore ha instaurato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento è stato effettuato.

ARTICOLO 7
Surrogazione

Se una Parte Contraente o uno dei suoi Organismi ha concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai sui investitori sul territorio dell'altra Parte e ha effettuato dei pagamenti sulla base della garanzia accordata, questa Parte Contraente sarà riconosciuta surrogata di diritto, nella stessa posizione creditoria degli imprenditori assicurati. Per ciò che riguarda i pagamenti da effettuare a favore di una delle Parti Contraenti o del suo Organismo in virtù di questa surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8
Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti contemplati agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso nel termine di sei mesi, a condizione che il pagamento delle obbligazioni fiscali sia stato effettuato nel frattempo.

I detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento salvo un accordo particolare tra l'imprenditore e l'istituto finanziario

ARTICOLO 9
Regolamento delle Controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti.

1. Le controversie tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli indennizzi per esproprio, nazionalizzazione, sequestro e misure analoghe, comprese le controversie sull'ammontare dell'indennizzo, devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente.

2. Se una controversia non può essere regolata amichevolmente in un lasso di tempo di sei mesi a cominciare dalla data della richiesta di una delle Parti, presentata per iscritto, l'investitore di cui trattasi potrà sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio e alle sue istanze superiori;

b) a un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie Relative agli Investimenti", per la messa in opera delle procedure d'arbitrato fissate dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, tutte le questioni relative ad un arbitrato o a una procedura giudiziaria in corso, fino a quando tali procedure non saranno terminate e una delle Parti in causa non avrà omesso di ottemperare al giudizio del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario designato, nei termini d'esecuzione fissati dalla sentenza o nei termini da stabilire sulla base della regolamentazione di diritto nazionale o internazionale applicabile in materia.

ARTICOLO 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente per via diplomatica.

2. Se le controversie non possono essere regolate nel termine di tre mesi a cominciare dalla data nella quale una delle due Parti Contraenti ha presentato la richiesta per iscritto, esse saranno allora sottoposte, a domanda di una delle due Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente alle disposizioni del presente articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nella seguente maniera: ognuna delle Parti Contraenti dovrà previamente nominare un membro di questo Tribunale nel termine di due mesi, a cominciare dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato. In seguito, i due membri sceglieranno un cittadino di un Paese terzo, che avrà la carica di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato nel termine di tre mesi a contare dalla data della designazione degli altri due membri.

4. Se le designazioni non sono state effettuate nel termine previsto al paragrafo 3 del presente articolo, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, domandare che esse siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se questo è un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se gli è impossibile di accettare questo incarico per altre ragioni, il vicepresidente sarà invitato a farlo. Se il vicepresidente è anche lui un cittadino di una delle due Parti Contraenti oppure se è anche lui impossibilitato ad accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue, per grado d'anzianità, e che non è cittadino di una delle due Parti Contraenti sarà invitato a farlo.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno di natura obbligatoria. Ognuna delle Parti Contraenti prenderà a suo carico le spese del proprio arbitro e le spese relative alla sua partecipazione alla procedura d'arbitrato. Le spese concernenti il Presidente e tutte le altre spese saranno divise in modo equo tra le due Parti. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11
Relazioni tra i Governi

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto dell'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12
Termini preferenziali

1. Se una questione è regolata tanto dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale al quale le due Parti Contraenti hanno aderito, o è altrimenti regolata dal diritto internazionale generale, le Parti Contraenti e i loro investitori beneficeranno delle disposizioni più favorevoli al loro caso.

2. Il presente Accordo non influenza in nessun modo i termini a carattere più favorevole conclusi tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 13
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data nella quale le due Parti Contraenti avranno notificato l'esecuzione delle loro rispettive procedure costituzionali.
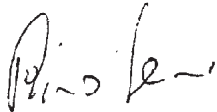
2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni a cominciare dalla data di esecuzione delle procedure di notifica contemplate al paragrafo 1 del presente articolo, e sarà rinnovato tacitamente per dei periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della scadenza del periodo in corso.

3. In caso di denuncia, gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo resteranno da lui regolati per un periodo di cinque anni a contare dalla stessa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tutti gli effetti dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
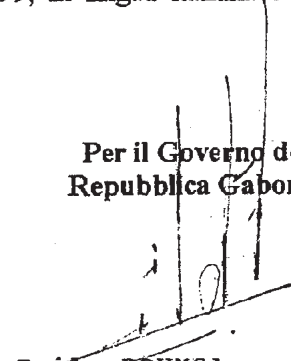
Fatto in duplice originale a Libreville, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della Repubblica Gabonese

Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilanc
e della Privatizzazione

PROTOCOLLO

In occasione della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese per la Promozione e la Protezione degli Investimenti, le clausole seguenti sono state accettate e devono essere considerate come parte integrante del presente Accordo.

1. **Con riferimento all'articolo 3:**

a) Le attività legate agli investimenti, concernenti l'acquisto, la vendita e il trasporto di: materie prime e loro prodotti derivati, energia, combustibili, attrezzature, così come tutte le altre operazioni che vi si collegano o che sono legate alle iniziative imprenditoriali relative al presente Accordo, beneficeranno ugualmente sul territorio delle Parti Contraenti di un trattamento non meno favorevole di quello che è riservato alle attività e alle iniziative similari dei propri cittadini o degli investitori di un Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente regolamenterà, secondo le proprie leggi e regolamenti e nella maniera la più favorevole possibile, le questioni concernenti l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che esercitano delle attività legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. **Con riferimento all'articolo 9:**

Per quanto concerne l'arbitrato di cui al paragrafo 2, punto (b) dell'articolo 9, questo dovrà essere effettuato conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), contemplato dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli arbitri saranno nel numero di tre e, se non sono dei cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono delle relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

Il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma procederà, in qualità di "Appointing Authority" ai termini del Regolamento UNCITRAL, alle designazioni degli arbitri che si riveleranno necessarie ai termini del regolamento summenzionato;
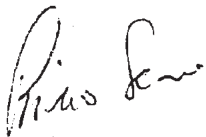
Stoccolma sarà la sede dell'arbitrato, salvo accordo differente tra le Parti dell'arbitrato.

b) la decisione del Tribunale arbitrale dovrà in tutti i casi tenere conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale, riconosciuti dalle Parti Contraenti;

Il riconoscimento e l'esecuzione del giudizio arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolati dalle legislazioni nazionali rispettive, e ciò nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia, alle quali esse hanno aderito.
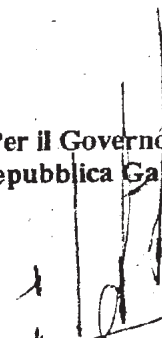
Fatto in duplice originale a Libreville, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della Repubblica Gabonese
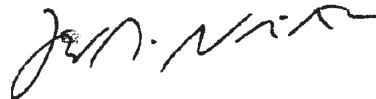
Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilanci
e della Privatizzazione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

SUR LA

PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Gabonaise, ci-dessous dénommés les <<Parties Contractantes>>,

désireux de créer des conditions favorables pour une plus grande coopération économique entre eux et en particulier en ce qui concerne les investissements de capitaux par des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante et,

reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproques sur la base des accords internationaux, de tels investissements contribueront à stimuler l'initiative privée et accroître la prospérité des deux Parties Contractantes,

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Définitions

Au sens du présent Accord :

1. Le terme **''investissement''** désigne, indépendamment de la forme juridique choisie et du système juridique de référence, tous les biens investis, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, par une personne physique ou morale d'une Partie Contractante, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément aux lois et règlements de ladite Partie.

Dans un tel contexte général, le terme ''investissement'' désigne, en particulier mais non exclusivement :

a) les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tout autre droit de propriété in rem, y compris les droits réels de garantie sur une propriété de tiers, pour autant qu'ils puissent être employés aux fins de l'investissement;

b) les actions, les parts sociales ou toutes autres formes de participation aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, obligations et tout autre titre de créance, de même que les titres d'Etat et publics en général;

c) les crédits financiers ou tout autre droit pour engagements ou prestations ayant une valeur économique et associés à un investissement, de même que les revenus des investissements réinvestis, comme défini au paragraphe 5 du présent article ;

d) les droits d'auteur, marques commerciales, brevets, designs industriels et autres droits de propriété intellectuelle et industrielle, savoir-faire, secrets commerciaux, dénominations commerciales et good will;

e) tout droit de nature économique, conféré par la loi ou par contrat, et toute licence et concession conformes aux dispositions en vigueur pour l'exercice d'activités économiques, y compris la prospection, la culture, l'extraction et l'exploitation de ressources naturelles.

2. Le terme **''investisseur''** désigne une personne physique ou morale d'une Partie Contractante qui a effectué ou effectue des investissements sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

3. Le terme **''personne physique''** désigne, pour chacune des Parties Contractantes, une personne physique ayant la nationalité de la Partie concernée, conformément à la législation de celle-ci.

4. Le terme **''personne morale''** désigne pour chacune des Parties Contractantes, toute entité ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, et reconnue par celle-ci conformément aux lois nationales, à savoir, instituts publics, sociétés de personnes ou de capitaux, fondations, associations, indépendamment du fait que leur responsabilité soit limitée ou pas.

5. Le terme **''revenus''** désigne les sommes obtenues ou à obtenir à la suite d'un investissement, y compris en particulier, profits ou parts de profits, intérêts, rendements de capitaux, dividendes, royalities, rétributions pour l'assistance et les services techniques et autres sommes dues, y compris les revenus réinvestis et les augmentations de capital.

6. Le terme **''territoire''** désigne les zones délimitées par les frontières terrestres et les ''zones maritimes ''. Celles-ci comprennent les zones marines et sous-marines sous la souveraineté des Parties Contractantes ou sur lesquelles celles-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels.

ARTICLE 2

Promotion et protection des investissements

1. Chacune des Parties Contractantes encourage les investisseurs de l'autre Partie Contractante à effectuer des investissements sur son territoire et elle autorise ces investissements conformément à sa législation.

2. Chacune des Parties Contractantes assure toujours un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Chacune des Parties Contractantes assure que la gestion, le maintien, la jouissance, la transformation, la cessation et la liquidation des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, de même que les sociétés et les entreprises dans lesquelles ces investissements ont été effectués, ne soient en aucune manière frappés par des mesures injustifiées ou discriminatoires.

ARTICLE 3

Traitement national et Clause de la Nation la Plus Favorisée.

1. Chacune des Parties Contractantes, sur son propre territoire, assure aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements et aux revenus de ses propres ressortissants ou des investisseurs d'un Etat tiers.

2. Le traitement réservé aux activités liées aux investissements des investisseurs de chacune des Parties Contractantes ne sera pas moins favorable que celui accordé aux activités similaires liées aux investissements des investisseurs de la Partie Contractante ou de ceux de tout Pays tiers.

3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne se réfèrent pas aux avantages et privilèges que l'une des Parties Contractantes réserve, ou réservera, à un Pays tiers, sur la base de son appartenance à une Union Douanière ou Economique, à un Marché Commun, à une Zone de Libre Echange, à un Accord régional ou sub-régional, à un Accord économique international multilatéral ou sur la base d'Accords conclus afin d'éviter la double imposition ou pour faciliter le commerce transfrontalier.

ARTICLE 4

Indemnisation pour Dommages ou Pertes résultant des Faits de Guerre ou d'Evènements semblables.

Les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties Contractantes dont les investissements subissent, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des pertes ou dommages pour cause de guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection ou soulèvement sur le territoire de ladite Partie Contractante, reçoivent un dédommagement adéquat et bénéficient, dans tous les cas, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé par ladite Partie Contractante à ses propres investisseurs et non moins favorable que celui accordé par ladite Partie Contractante à des investisseurs de tout Etat tiers.

ARTICLE 5

Indemnisation en cas de Nationalisation ou Expropriation.

1. Les investissements visés au présent Accord ne seront sujet à aucune mesure qui limite, à temps déterminé ou indéterminé, les droits de propriété, de possession, de contrôle et de jouissance qui s'y rattachent, exception faite de dispositions de loi et des jugements et ordonnances émis par les autorités judiciaires compétentes.

Les investissements des investisseurs de l'une des Parties Contractantes ne seront pas directement ou indirectement nationalisés, expropriés, saisis ou soumis à des mesures ayant un effet équivalent sur le territoire de l'autre Partie, exception faite pour des fins d'intérêt public, pour des raisons d'intérêt national et contre un dédommagement immédiat, complet et effectif et à condition que de telles mesures soient adoptées sur une base non-discriminatoire et conformément aux dispositions et aux procédures de loi.

Le dédommagement adéquat sera équivalent à la valeur effective de l'investissement sur le marché immédiatement avant que la décision de nationaliser ou d'exproprier ait été annoncée ou rendue publique et il sera déterminé sur la base d'indices réels de référence internationalement acceptés.

S'il restait des difficultés de vérification de la valeur sur le marché, le dédommagement sera déterminé sur la base d'une évaluation équitable des éléments constitutifs et distinctifs de l'entreprise, ainsi que des composantes et des résultats des activités de l'entreprise qui s'y rattachent. Le dédommagement comprendra les intérêts échus à la date de paiement, calculés au taux "LIBOR six mois" et à partir de la date de nationalisation ou d'expropriation. En l'absence d'un accord entre les investisseurs et la Partie obligée, le montant du dédommagement sera défini conformément aux procédures de règlement des différends visées à l'article 9 du présent Accord. Dès qu'il aura été déterminé, le dédommagement sera rapidement réglé, et autorisé au rapatriement.

2. Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliqueront également aux revenus d'un investissement ainsi que, en cas de liquidation, aux bonis découlant de cette dernière.

3. Lorsque, après l'expropriation, le bien en question n'a pas été utilisé, en tout ou en partie, aux fins susmentionnées, les propriétaires ou les ayants cause ont le droit d'acquérir à nouveau le bien au prix du marché.

ARTICLE 6

Transferts

1. Chacune des Parties Contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie, après l'acquittement de leur part de toute obligation fiscale, le transfert à l'étranger, dans n'importe quelle devise convertible et sans retard injustifié, de ce qui suit :

a) les capitaux et parts additionnelles de capitaux employés pour le maintien et l'accroissement des investissements ;

b) les revenus nets, dividendes, royalties, rémunérations pour l'assistance et les services techniques, intérêts et autres profits ;

c) les sommes découlant de la vente totale ou partielle, ou de la liquidation, d'un investissement ;

d) les fonds pour le remboursement des prêts relatifs à un investissement et au paiement des intérêts qui en résultent ;

e) rémunérations et indemnités perçues par les ressortissants de l'autre Partie Contractante en raison du travail subordonné et des services effectués dans le cadre de la réalisation d'un investissement effectué sur son territoire, dans la mesure et selon les modalités prévues par ses lois et règlements nationaux en vigueur.

f) le paiement des indemnites effectuées en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus.

2. Conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord, les Parties Contractanteses'engagent à accorder aux transferts, dont il est question au paragraphe 1 du présent article, le même traitement que celui reservé aux transferts résultant des investissements effectués par les investisseurs d'un Pays tiers, s'il se révélait plus favorable.

3. Les obligations fiscales visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme accomplies quand l'investisseur a mis en oeuvre les procédures prévues par la loi de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

ARTICLE 7

Subrogation

Si une Partie Contractante ou l'une de ses Institutions a accordé une garantie d'assurance contre les risques non commerciaux pour les investissements effectués par ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie et qu'elle a effectué des paiements sur la base de la garantie accordée, cette Partie Contractante sera reconnue subrogée de droit, dans la même position créancière que les investisseurs assurés. Pour ce qui est des paiements à effectuer à l'une des Parties Contractantes ou à son Institution en vertu de cette subrogation, l'on appliquera respectivement les articles 4, 5 et 6 du présent Accord.

ARTICLE 8

Modalités des transferts

Les transferts visés aux articles 4, 5, 6 et 7 seront effectués sans retard injustifié et en tout cas dans un délai de six mois, à condition que l'acquittement des obligations fiscales ait eu lieu entretemps.

Lesdits transferts seront effectués en devise convertible au taux de change applicable à la date à laquelle l'investisseur demande le transfert à moins d'un accord particulier entre l'investisseur et l'institution financière.

ARTICLE 9

Règlement des Différends entre les Investisseeurs et les Parties Contractantes

1. Les différends entre une des Parties Contractantes et les investisseurs de l'autre Partie Contractante, relatifs aux dédommagements pour expropriation, nationalisation, saisie et mesures analogues, y compris les différends sur le montant de l'indemnisation, doivent, dans la mesure du possible, être réglés à l'amiable.

2. Si un différend ne peut être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la requête d'une des Parties, présentée par écrit, l'investisseur concerné pourra soumettre le différend :

a) au Tribunal de la Partie Contractante compétente par territoire et à ses instances supérieures;

b) à un Tribunal arbitral "ad hoc", conformément au règlement arbitral de la Commission des Nations Unies sur le Droit Commercial International (UNCITRAL);

c) au "Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements", pour la mise en oeuvre des procédures d'arbitrage visées par la Convention de Washington du 18 mars 1965, sur le "Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats".

3. Les deux Parties Contractantes s'abstiendront de traiter, par voie diplomatique toute question relative à un arbitrage ou à une procédure judiciaire en cours, tant que ces procédures ne seront pas terminées et qu une des Partie en cause n'aura manqué d'obtempérer au jugement du Tribunal arbitral ou du Tribunal ordinaire désigné, dans les délais d'exécution fixés dans le jugement ou dans les délais à établir sur la base de la règlementation de droit national ou international applicable en matière.

ARTICLE 10

Règlement des Différends entre les Parties Contractantes

1. Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent, dans la mesure du possible, être réglés à l'amiable par voie diplomatique.

2. Si ces différends ne peuvent pas être réglés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des deux Parties Contractantes a présenté la requête par écrit, ils seront alors soumis, sur demande de l'une des deux Parties Contractantes, à un Tribunal arbitral "ad hoc", conformément aux dispositions du présent article.

3. Le Tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante : chacune des Parties Contractantes devra d'abord nommer un membre de ce Tribunal dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage. Ensuite, les deux membres choisiront un ressortissant d'un Pays tiers, qui aura la charge de Président. Le Président devra être nommé dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.

4. Si les désignations n'ont pas été effectuées, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, chacune des deux Parties Contractantes pourra, en l'absence d'autres accords, demander qu'elles soient effectuées par le Président de la Cour Internationale de Justice. Si celui-ci est un ressortissant de l'une des Parties Contractantes, ou s'il lui était impossible d'accepter cette charge pour d'autres raisons, le Vice-Président sera invité à le faire.Si le Vice-Président était lui aussi un ressortissant d'une des deux Parties Contractantes ou s'il lui était quand même impossible d'accepter, le membre de la Cour Internationale de Justice suivant, par rang d'ancienneté, et qui n'est pas un ressortissant d'une des deux Parties Contractantes sera invité à le faire.

5. Le Tribunal arbitral décidera à la majorité des voix et ses décisions seront de nature contraignante. Chacune des Parties Contractantes prendra à sa charge les frais de son propre arbitre et les frais relatifs à sa participation à la procédure d'arbitrage. Les frais concernant
le Président et toutes les autres dépenses seront partagés d'une manière équitable entre les deux Parties. Le Tribunal arbitral établira ses propres procédures.

ARTICLE 11

Relations entre les Gouvernements

Les dispositions contenues dans le présent Accord seront appliquées indépendamment du fait qu'il existe ou non des relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 12

Termes préférentiels

1. Si une question est réglée tant par le présent Accord que par autre Accord international auquel les deux Parties Contractantes ont adhéré, ou autrement réglementée par le droit international général, les Parties Contractantes et leurs investisseurs bénéficieront des dispositions plus favorables à leur cas.

2. Le présent Accord n'influence nullement les termes à caractère plus favorable conclus entre l'une des Parties Contractantes et les investisseurs de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 13

Dispositions finales

1. Le present Accord entrera en vigueur à la date laquelle les deux Parties Contractantes auront notifié l'exécution de leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Le present Accord restera en vigueur pour une période de dix ans à partir de la date d'exécution des procédures de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et sera renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans, à moins que l'une des deux Parties ne le dénonce par écrit un an avant l'expiration de l'échéance en cours.

3. En cas de dénonciation, les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de cinq ans à compter de cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Libreville le 28 juin 1999 en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne
le Sous Secrétaire d'Etat
au Ministère des Affaires
Etrangères chargé de la
Coopération au Développement,

Rino SERRI

Pour le Gouvernement
de la République Gabonaise
le Ministre de l'Economie,
des Finances du Budget et de
la Privatisation,

Emile DOUMBA

PROTOCOLE

Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la République Gabonaise sur la Promotion et la Protection des Investissements, les clauses suivantes ont été acceptées et doivent être considérées comme partie intégrale du présent Accord

1. En référence à l'article 3 :

a) Les activités liées aux investissements, concernant l'achat, la vente et le transport de : matières premières et leurs produits dérivés, énergie, combustibles, biens d'équipement, ainsi que toute autre opération qui s'y rattache ou qui est quand même liée aux initiatives d'entrepreneur dont il est question dans le présent Accord, bénéficieront également sur le territoire des Parties Contractantes d'un traitement non moins favorable que celui que l'on réserve aux activités et aux initiatives similaires de ses propres ressortissants ou des investisseurs d'un Pays tiers.

b) Chaque Partie Contractante règlementera, selon ses lois et règlements et de la manière la plus favorable possible, les questions concernant l'entrée, le séjour, le travail et la circulation sur son territoire des ressortissants de l'autre Partie Contractante et des membres de leurs familles qui exercent des activités liées aux investissements dans l'esprit du present Accord.

2. En référence à l'article 9 :

En ce qui concerne l'arbitrage dont il est question au paragraphe 2 point (b) de l'article 9, celui-ci devra être effectué conformément au Règlement arbitral de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial International (UNCITRAL), visé par la Résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU 31/98 du 15 décembre 1976, dans le réspect des dispositions suivantes :

c) les arbitres seront au nombre de trois et, s'ils ne sont pas des ressortissants des Parties Contractantes, ils devront être des ressortissants d'Etats qui entretiennent des relations diplomatiques avec les Parties Contractantes.

Le Président de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Stockholm procédera en qualité de « Appointing Authority » aux termes du Règlement UNCITRAL, aux désignations des arbitres qui se révèleraient nécessaires aux termes du règlement susmentionné.

Stockholm sera le siège de l'arbitrage, sauf Accord différend entre les Parties à l'arbitrage ;

d) la décision du Tribunal arbitral devra en tout cas tenir compte des dispositions du présent Accord et des principes de droit international général, reconnus par les Parties Contractantes.

La reconnaissance et l'exécution du jugement arbitral sur le territoire des Parties Contractantes seront régies par les législations nationales respectives et ce, dans le respect des Conventions Internationales en la matière, auxquelles elles sont parties.
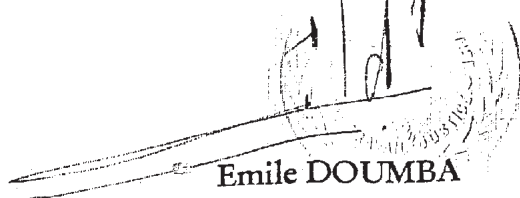
Fait en double exemplaire à Libreville le 28 juin 1999 en langue italienne et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne
le Sous Secrétaire d'Etat
au Ministère des Affaires
Etrangères chargé de la
Coopération au Développement,

Rino SERRI

Pour le Gouvernement
de la République Gabonaise
le Ministre de l'Economie,
des Finances du Budget et de
la Privatisation,

Emile DOUMBA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6107):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 3 ottobre 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 ottobre 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 16 novembre 2005 e l'11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3744):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0133

LEGGE 6 marzo 2006, n. **120.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.135 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

SULLA

EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' CONGIUNTE DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE MILITARE DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE

"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' CONGIUNTE DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE MILITARE DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, di seguito indicati come le Parti:

Riaffermando la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite;

Intendendo espandere e rafforzare la loro cooperazione nell'addestramento nel quadro del Partenariato per la Pace della NATO;

Tenuto conto delle attività di cooperazione per l'addestramento già in atto tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera;

Intendendo rafforzare le relazioni fra le Forze Armate delle due Parti in modo che esperienze, conoscenze professionali e dottrine di addestramento siano condivise il più possibile nel comune interesse e nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e dei regolamenti della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera;

Intendendo ottimizzare le opportunità di cooperazione nell'addestramento, con speciale riferimento al settore delle operazioni di sostegno alla pace;

Intendendo incoraggiare lo scambio di informazioni fra le rispettive Forze Armate, particolarmente attraverso visite e scambi di personale;

Tenendo presente il fatto che le Forze Armate delle due Parti dovrebbero avere l'opportunità di addestrarsi e di esercitarsi nei rispettivi territori;

Volendo facilitare le procedure per la preparazione e l'effettuazione di attività di addestramento e formazione militare;

Nella convinzione che la cooperazione bilaterale nell'addestramento contribuirà alla comprensione delle rispettive questioni militari, a consolidare le rispettive capacità difensive e a rendere ancora più efficiente l'impiego delle rispettive risorse per l'addestramento;

Con riferimento alle norme della "Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze" e del suo Protocollo Addizionale, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995; entrati in vigore per l'Italia il 23 ottobre 1998 e per la Svizzera il 9 maggio 2003;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Per gli scopi del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:

a. Stato ricevente (al seguito indicato come SR) si riferisce alla Parte nel cui territorio si svolgeranno le concordate attività di addestramento e formazione militare;
b. Stato d'invio (al seguito indicato come SI) si riferisce alla Parte che invia il proprio personale nello SR per partecipare a tali attività di addestramento e formazione militare;
c. Personale si riferisce ai militari che appartengono alle Forze Armate delle due Parti e al personale civile impiegato dalle Forze Armate che li accompagna.

ARTICOLO 2

[1] Le Parti opereranno di concerto ed in accordo con le rispettive leggi ed impegni internazionali al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare l'addestramento e la formazione militare su una base di reciprocità.

[2] Il presente Accordo stabilisce le regole, condizioni ed obbligazioni di carattere generale per l'attuazione delle attività di addestramento e formazione militare delle Forze Armate, ivi incluso lo scambio di conoscenze e di personale.

[3] Tutte le attività delle Parti coperte dal presente Accordo saranno soggette alle rispettive priorità nazionali ed alla disponibilità di fondi da destinare a tale fine.

ARTICOLO 3

[1] L'organizzazione e l'effettuazione di attività concrete di addestramento e di formazione verranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera.

[2] Secondo le circostanze, disposizioni relative alle specifiche attività di addestramento e formazione saranno concordate in Accordi Tecnici (AT) che ne definiranno altresì le modalità logistiche, finanziarie e organizzative.

ARTICOLO 4

La cooperazione per l'addestramento e la formazione tra le Parti include - ma non è necessariamente limitata a - i seguenti settori:

a. addestramento e formazione militare in generale per personale/unità di tutte le Forze Armate;
b. scambio di personale;
c. esercitazioni congiunte;
d. scambio di esperienze e sviluppo di modelli di istruzione e di programmi di addestramento militari;
e. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
f. addestramento di personale per l'esecuzione di trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti;
g. informazione sull'organizzazione delle Forze Armate, sulla struttura e sull'equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale;

h. questioni di polizia militare;
i. servizio medico militare;
j. addestramento delle Forze Aeree;
k. attività sportive militari.

ARTICOLO 5

La cooperazione tra le Parti può venire sviluppata attraverso:

a. incontri dei Ministri della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati;
b. scambi di esperienze teoriche e pratiche;
c. organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte;
d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
e. contatti tra corrispondenti istituzioni militari;
f. scambi di vedute, consultazioni, riunioni e partecipazione in seminari, conferenze, corsi;
g. visite a navi militari, basi aeree e altre strutture;
h. scambio di informazioni e pubblicazioni di formazione e tattica militare;
i. attività sportive.

ARTICOLO 6

Rappresentanti delle Parti coordineranno periodicamente la cooperazione bilaterale e ne valuteranno l'andamento, concordando un programma annuale di cooperazione nell'addestramento.

ARTICOLO 7

Nel rispetto delle disposizioni di questo Accordo, lo statuto del personale delle Parti contraenti sarà disciplinato secondo la "Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze" ed il suo Protocollo Addizionale, conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 (NATO/PfP SOFA), che fa riferimento alla "Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze" conclusa a Londra il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).

ARTICOLO 8

Ciascuna Parte è responsabile della protezione all'interno delle aree assegnate e la sicurezza dei depositi di materiale e munizioni. A tal fine il personale dello SI dovrà cooperare con le autorità dello SR nel rispetto delle leggi nazionali di quest'ultimo. Fuori da tali aree lo SI non ha alcuna autorità di polizia e non è autorizzato a collocare guardie armate.

ARTICOLO 9

[1] Armi e munizioni possono venire importate e usate nel territorio dello SR solo nei limiti delle condizioni previste dal presente Accordo. Lo SI darà con opportuno anticipo all'autorità dello SR competente per la cooperazione addestrativa le informazioni necessarie per accertare le condizioni per l'uso di armi e munizioni nel territorio dello SR.

[2] Il personale di ciascuna delle due Parti dovrà osservare i propri regolamenti nazionali militari e civili sull'incolumità e sulla sicurezza circa il deposito e l'impiego di armi, veicoli, attrezzature e munizioni, purché i corrispondenti regolamenti sull'incolumità e sulla sicurezza dello SR non siano più restrittivi.

[3] In occasione di programmi di esercitazione e addestramento congiunto comuni parametri di sicurezza devono venire anticipatamente concordati tra le Parti.

[4] Speciale cura dovrà essere posta nell'osservare le disposizioni per la protezione dell'ambiente dello SR.

[5] Allorché un'indagine tecnica militare dovesse venire avviata su speciali eventi o incidenti connessi con l'attuazione del presente Accordo, la Parte che la conduce si farà tempestivamente carico di assicurare un'adeguata partecipazione dell'altra Parte nell'inchiesta.

ARTICOLO 10

Qualora una delle Parti intendesse ammettere cittadini di Paesi terzi a partecipare a programmi di addestramento sul territorio dell'altra Parte, dovrà ottenere l'approvazione di quest'ultima e, se necessario, promuovere la conclusione di un apposito Accordo tra tutte le Parti interessate.

ARTICOLO 11

[1] Ogni Parte sosterrà i propri costi della cooperazione addestrativa nel rispetto del principio di reciprocità.

[2] Lo SI pagherà le spese di trasferimento, i salari ed ogni altra indennità dovuta al proprio personale secondo i propri regolamenti.

[3] Per incontri di esperti lo SR sosterrà gli oneri di trasporto locale, vitto e alloggio, se disponibile in strutture militari, per delegazioni fino ad un massimo di dieci persone.

[4] Nel caso di visite non programmate lo SI si farà carico dei costi relativi al proprio personale.

ARTICOLO 12

[1] Le rispettive leggi delle due Parti disciplinano l'assistenza medica e connesse spese nel territorio di ciascuno.

[2] Ognuna delle due Parti provvederà all'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per il proprio personale.

[3] Al personale dello SI dovrà essere assicurata l'assistenza ambulatoriale di carattere medico e dentistico alle stesse condizioni del personale dello SR. Lo SR si farà carico di provvedere ad ogni trattamento medico di urgenza che si rendesse necessario. I costi per ogni ulteriore trattamento medico necessario saranno a carico dello SI.

ARTICOLO 13

Informazioni e materiali classificati scambiati o prodotti nel contesto di questo Accordo saranno impiegati, trasmessi, depositati, maneggiati e protetti secondo i pertinenti accordi di sicurezza in vigore tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.

ARTICOLO 14

Qualora emergessero divergenze circa l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo, le Parti le risolveranno attraverso trattative o consultazioni bilaterali e, se necessario, attraverso canali diplomatici.

ARTICOLO 15

[1] Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà ricevuta la seconda delle due notifiche con cui le Parti si informeranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.

[2] Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento per via diplomatica. Ogni modifica entrerà in vigore a conclusione della medesima procedura stabilita per l'Accordo stesso.

[3] Il presente Accordo sarà in vigore per cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per cinque anni a meno che notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo sia data da una delle Parti all'altra; in questo caso si estinguerà sei mesi dopo che tale notifica è stata ricevuta.

[4] In caso di denuncia le Parti dovranno compiere ogni sforzo per portare a conclusione attività in corso e dovranno avviare consultazioni al fine di risolvere ogni eventuale contenzioso.

A conferma di quanto sopra i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno apposto la propria firma al presente Accordo.

Fatto a Berna il 24 maggio 2004 in due originali, ciascuno in lingua italiana.
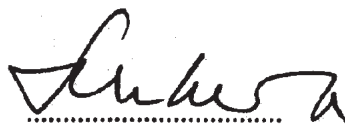
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Antonio Martino

Ministro della Difesa

PER IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Samuel Schmid

Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6146):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 20 ottobre 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 novembre 2005 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, IX, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2005; 11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3746):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il 14 gennaio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0134

LEGGE 20 marzo 2006, n. **121.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2006, N. 75

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera *b)*, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul".

1-*ter*. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati) ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica) ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. – *(Somme da conservare in conto residui)*. – *1*. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

ART. 3-*ter*. – *(Copertura di oneri in conto capitale)*. – *1*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3797):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 9 marzo 2006.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2006 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 marzo 2006.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 marzo 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 14 marzo 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6363):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 marzo 2006 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 15 marzo 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 15 marzo 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

06G0148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2006.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1º ottobre-31 dicembre 2005. Applicazione dal 1º aprile fino al 30 giugno 2006, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2005, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1º ottobre 2005 - 31 dicembre 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1º ottobre 2005 - 31 dicembre 2005 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º ottobre 2005 - 31 dicembre 2005, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A).*

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º aprile 2006.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2006, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º gennaio 2006 - 31 marzo 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2006

Il Capo della direzione: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2005, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2005
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2006

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000 oltre 5.000	12,87 9,49
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000 oltre 5.000	6,80 5,79
FACTORING (3)	fino a 50.000 oltre 50.000	6,06 5,26
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000 oltre 5.000	17,37 12,49
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000 oltre 5.000	20,39 11,16
LEASING	fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 50.000 oltre 50.000	11,77 8,40 7,19 5,36
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 oltre 5.000	16,47 16,03 10,34
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 5,14 4,16

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,80 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2005; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

06A02987

DECRETO 23 marzo 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 28.572 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 29 settembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 marzo 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collo-

camento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03158

DECRETO 23 marzo 2006

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sessantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone

l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 28.572 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a sessantuno giorni con scadenza 31 maggio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più

alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo ditale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 marzo 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monte Rotondo», in Tornimparte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e successive modifiche;

Visto l'art. 2545 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale sono state trasferite alle direzioni provinciali talune competenze, tra cui la sostituzione dei liquida-

tori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, come modificato dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile, come modificato dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova nomina;

Decreta:

Il dott. Alessandro Di Marco - nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, residente in Pescara via Figlia Di Iorio n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa «Monte Rotondo» a r.l., in sostituzione del sig. Paolo Giorgi.

Società cooperativa «Monte Rotondo» a r.l. BUSC n. 1517. Sede in Tornimparte (L'Aquila) via Mameli. Costituita in data 21 dicembre 1984 per rogito del notaio Franca Fanti, repertorio n. 4024, omologata dal tribunale di L'Aquila in data 2 gennaio 1985 ed iscritta al n. 2358 del registro delle società.

L'Aquila, 2 marzo 2006

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A02830

DECRETO 2 marzo 2006.

Modifica della denominazione del «Comando Carabinieri ispettorato del lavoro» in «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, ed in particolare l'art. 9-*bis*, comma 14, nella parte in cui prevede che «il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 agosto 1997, n. 189, recante l'istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la nota del Comando carabinieri ispettorato del lavoro n. 204/2-1 del 15 novembre 2005 nella quale, tra l'altro, si comunica l'orientamento favorevole al cambio di denominazione in «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro» espresso dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Ritenuto di dover modificare la denominazione del citato «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» in «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro» per garantire uniformità di denominazione con gli altri Comandi Carabinieri funzionalmente dipendenti dai rispettivi Ministeri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro, istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1997, assume la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro».

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: MARONI

06A03064

DECRETO 3 marzo 2006.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 04/05 del 27 giugno 2005 di ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, con cui, fra l'altro, è stato conferito l'incarico di componente effettivo e di componente supplente, in rappresentanza della Federazione provinciale Coldiretti rispettivamente ai sigg.ri Esposito Erminio e Pedà Maurizio;

Viste le note del 27 febbraio 2006 con le quali i sigg.ri Esposito Erminio e Pedà Maurizio rassegnano le dimissioni da componente effettivo e da componente supplente della predetta Commissione;

Vista la nota prot. n. 43 del 28 febbraio 2006, con la quale il direttore della Federazione provinciale Coldiretti di Reggio Calabria designa i nuovi rappresentanti della Federazione, in seno alla suddetta Commissione;

Decreta:

Il sig. Marando Domenico e il sig. Esposito Erminio sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, per la durata in carica di detta commissione, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione della Federazione provinciale Coldiretti, in sostituzione il primo del sig. Esposito Erminio, che per effetto del presente diviene supplente, il secondo in sostituzione del sig. Pedà Maurizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 3 marzo 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02833

DECRETO 6 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 15;

Visto il precedente decreto direttoriale n. 29 del 17 dicembre 2002 relativo alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 533/1973;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della predetta commissione, in quanto scaduta il 1º febbraio 2006 e operante, quindi, in periodo di proroga;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1997 con il quale è stata istituita nella provincia di Potenza la Direzione provinciale del lavoro, con decorrenza 17 febbraio 1997;

Ritenuta la propria competenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato, da ultimo, dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto che sul territorio provinciale operano varie associazioni datoriali a sostegno di specifiche categorie e di settori produttivi significativi, quale il settore industriale, quello artigiano, quello commerciale e quello agricolo;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che tali criteri, individuati dalla giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e confermati dall'art. 4, quinto comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), sono i seguenti:

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, all'uopo, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali, alle quali sono stati richiesti i dati inerenti la propria rappresentatività e la designazione dei propri rappresentanti in seno alla commissione:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L.;

Rappresentanti di base - R.d.B.;

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - C.I.S.A.L.;

Confederazione autonoma italiana del lavoro - CONF.A.I.L.;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.;

Confederazione lavoratori - F.L.M. - Uniti - CUB - L.I.C.S.A.;

CONF. SAL;

SI.L.E.;

SILSI ITALIA;

Confederazione dei lavoratori.

Per i datori di lavoro:

Unione coltivatore italiani - U.C.I.;

Confederazione italiana agricoltori - CIA;

Federazione Lucana coltivatori diretti;

Unione provinciale agricoltori - U.P.A.;

Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - CONFESERCENTI;

Unione del commercio del turismo e dei servizi - CONFCOMMERCIO;

Associazione degli artigiani - CONFARTIGIANATO;

Associazione degli industriali della provincia di Potenza - CONFINDUSTRIA;

Associazione delle piccole e medie industrie - A.P.I.;

Rilevato che non è pervenuto alcun riscontro in ordine alle notizie richieste da parte delle organizzazioni: Unione coltivatori italiani - UCI.; R.d.B.; LICSA; CONF.SAL; SI.LE e SILSI ITALIA;

Viste le designazioni effettuate dalle altre confederazioni ed organizzazioni sindacali interpellate;

Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua degli indicati criteri, sono state ritenute le designazioni fatte dalle seguenti organizzazioni, risultate maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia di Potenza:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L.

Per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Potenza - CONFINDUSTRIA (Settore industriale);

Unione provinciale agricoltori - U.P.A. (Settore agricolo);

Unione del commercio del turismo e dei servizi - CONFCOMMERCIO (Settore commercio);

Associazione degli artigiani - CONFARTIGIANATO (Settore artigianale);

Visto che l'art. 410 del codice di procedura civile stabilisce che la costituente commissione è presieduta dal direttore provinciale del lavoro o da un suo delegato;

Decreta:

È ricostituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Potenza la commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così composta:

Presidente:

Direttore provinciale del lavoro o un suo delegato, che sarà designato con provvedimento a parte.

In rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi:

1) Navarra Sergio (C.G.I.L.);

2) Losappio Antonio (C.I.S.L.);

3) Gerardi Amedeo (U.I.L.);

4) Gallo Rita (UGL).

Componenti supplenti:

1) Paolino Pasquale (C.G.I.L.);

2) Latorre Michele (C.I.S.L.);

3) Granata Alfredo (U.I.L.);

4) Nemmo Vincenzo (UGL).

In rappresentanza dei datori di lavoro:

Componenti effettivi:

1) Boezio Giuseppe (Associazione industriali - CONFINDUSTRIA);

2) Lovito Antonio (CONFAGRICOLTURA U.P.A.);

3) Telesca Domenico (CONFCOMMERCIO);

4) De Martino Antonio Canto (CONFARTIGIANATO);

Componenti supplenti:

1) Miscioscia Vito (Associazione industriali - CONFINDUSTRIA);

2) Carmignano Giuseppe (CONFAGRICOLTURA U.P.A.);

2) Napoli Domenico (CONFCOMMERCIO);

3) Gerardi Antonio (CONFARTIGIANATO).

La commissione di che trattasi sarà operativa dal 18 marzo 2006 e durerà in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 6 marzo 2006

Il direttore provinciale: LANZANO

06A02831

DECRETO 8 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 1 del 28 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Terni;

Considerato che nel predetto decreto nell'individuare le OO.SS. rappresentative dei datori di lavoro è stata erroneamente omessa la sigla della C.N.A.;

Considerato che nello stesso decreto il rappresentante della C.N.A. sig. Sauro Trentavizi, veniva erroneamente indicato quale rappresentante della Confartigianato;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro per i rappresentanti dei datori di lavoro è così composta: CONFAGRICOLTURA, CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, C.N.A.

Il sig. Sauro Trentavizi è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante della C.N.A.

Il dott. Gianmarco Scopertini è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante della Confartigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 8 marzo 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A02832

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale della piccola società cooperativa «T.M.T Trasporti e servizi», in Cerignola, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo del 22 marzo 2005 disposto dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della Piccola società cooperativa «T.M.T Trasporti e servizi» con sede in Cerignola (Foggia);

Tenuto conto che il sodalizio in argomento non ha presentato domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori della Piccola società cooperativa «T.M.T Trasporti e servizi» con sede in Cerignola (Foggia), codice fiscale n. 02377430711, costituita in data 30 aprile 1999, a rogito notaio dott. Genghini Lodovico.

Art. 2.

Il dott. De Pascale Silvio, codice fiscale DPSSLV50-R14L447T, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, con studio in Foggia viale Michelangelo, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02828

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 febbraio 2006.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, registrata dalla Corte dei conti il 3 maggio 2000, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data — in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio — per la celebrazione della «Giornata per la donazione di organi»;

Preso atto che le associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative in ambito nazionale l'Associazione italiana donatori di organi tessuti e cellule - AIDO - l'Associazione nazionale emodializzati (ANED), il Forum nazionale delle associazioni di nefropatici, emodializzati e trapiantati (Forum nazionale), la Federazione nazionale di associazioni malattie epatiche e trapianto (Liver Pool), l'Associazione nazionale incontro malati oncologici (ANIMO), l'Associazione italiana cardiotrapiantati (ACTI), l'Associazione Marta Russo e l'Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF), hanno richiesto di voler individuare tale data nel 14 maggio 2006;

Ritenuto opportuno individuare tale data nel giorno 14 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2006, è indetta per il giorno 14 maggio 2006.

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 186

06A03063

DECRETO 22 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasilescu Gabriela Silvana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vasilescu Gabriela Silvana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento di titolo di doctor-medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Vasilescu Gabriela Silvana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor-medic rilasciato in data 14 ottobre 1999, dal Ministero della pubblica istruzione - Università di Medicina «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Vasilescu Gabriela Silvana, nata a Buca-

rest (Romania) il 29 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Vasilescu Gabriela Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02936

DECRETO 27 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Verde Romina Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Verde Romina Valeria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Verde Romina Valeria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 7 aprile 2004 dalla «Universidad de Morón» (República Argentina), alla sig.ra Verde Romina Valeria, nata a Morón - Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Verde Romina Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02937

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova - Sezione di Castiglione delle Stiviere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 886 del 13 febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, nei giorni 14 e 15 febbraio 2006;

Accertato che il mancato funzionamento della Sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, è dipeso da un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica a seguito di lavoro effettuati dall'azienda erogatrice ENEL, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 368 in data 1° marzo 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, Sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, nei giorni 14 e 15 febbraio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 marzo 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02974

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 marzo 2006.

Rettifica della determinazione 28 ottobre 2005, relativa alla modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione di medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico ed implementazione di un programma di prevenzione del rischio teratogeno.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 95/2003;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2003;

Considerato l'alto rischio teratogeno della isotretinoina che impone un monitoraggio attento della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;

Ravvisata la necessità di assicurare un uso corretto e sicuro ai pazienti che devono sottoporsi al trattamento con isotretinoina;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione tecnico scientifica reso nella riunione dell'11 luglio 2005 relativo all'adozione di misure di monitoraggio della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;

Acquisito il parere favorevole della CTS reso nella seduta del 13 luglio 2005 con il quale si approvano gli interventi in materia di monitoraggio attento della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover intervenire per monitorare attento della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno;

Vista la determinazione 28 ottobre 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 261 del 9 novembre 2005;

Considerata la presenza di alcuni refusi di stampa;

Determina

di apportare le seguenti rettifiche:

alla pagina 5 l'ultimo capoverso delle premesse è sostituito dal seguente: «Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione tecnico scientifica (CTS) reso nella riunione dell'11 luglio 2005 relativo all'adozione di misure di monitoraggio della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di gestione del rischio teratogeno»;

alla pagina 62, il punto 1 del periodo riguardante «Il controllo della dispensazione» è sostituito dal seguente: «Verificare che la ricetta riporti le informazioni richieste, ovvero data di certificazione della paziente e dosaggio giornaliero prescritto. Nel caso in cui la ricetta non riporti tali informazioni, Lei è tenuto a chiedere chiarimenti al medico prescrittore.».

Roma, 14 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02997

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006), **coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2006, n. 121** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 36), **recante: *«Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie».***

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Schede *ed espressione del voto* per l'elezione della Camera dei deputati

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» è sostituita dalla seguente: «sul».

1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».

2. La tabella A-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dalla presente legge:

«Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'art. 24.

2. *Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un unica riga.* L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.».

— Si riporta il testo degli articoli 58 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario, come modificati dalla presente legge:

«Art. 58 *(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41)*. - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, *sul* rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.».

«Art. 69 *(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 29)*. — La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. *Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.*».

— La legge 21 dicembre 2005, n. 270, reca: «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

Art. 2.

Schede *ed espressione del voto* per l'elezione del Senato della Repubblica

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» è sostituita dalla seguente: «sul».

2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. *Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orrizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.* L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1993, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, *sul* rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.».

— Per l'argomento della legge 21 dicembre 2005, n. 270, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.».

Art. 3-bis.

Somme da conservare in conto residui

1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2005, n. 42, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58:

«5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».

Art. 3-ter.

Copertura di oneri in conto capitale

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
Tabella *A-bis*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando **dall'alto,** tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, **da sinistra a destra**, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati – ciascuno in un proprio **riquadro** – su un'unica **riga orizzontale,** all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella **riga** sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna **riga** è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna **riga** è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

ALLEGATO 2
Tabella *A*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando **dall'alto,** tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, **da sinistra a destra**, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati – ciascuno in un proprio **riquadro** – su un'unica **riga orizzontale,** all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella **riga** sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna **riga** è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna **riga** è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

06A03145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 marzo 2006

Dollaro USA	1,2174
Yen	141,07
Lira cipriota	0,5754
Corona ceca	28,590
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69370
Fiorino ungherese	261,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8853
Corona svedese	9,3340
Tallero sloveno	239,54
Corona slovacca	37,398
Franco svizzero	1,5717
Corona islandese	84,70
Corona norvegese	7,9535
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3548
Nuovo leu romeno	3,5075
Rublo russo	33,6760
Nuova lira turca	1,6210
Dollaro australiano	1,6921
Dollaro canadese	1,4213
Yuan cinese	9,7696
Dollaro di Hong Kong	9,4456
Rupia indonesiana	11136,78
Won sudcoreano	1177,29
Ringgit malese	4,5019
Dollaro neozelandese	1,9453
Peso filippino	62,087
Dollaro di Singapore	1,9646
Baht tailandese	47,085
Rand sudafricano	7,6354

Cambi del giorno 21 marzo 2006

Dollaro USA	1,2144
Yen	141,61
Lira cipriota	0,5756
Corona ceca	28,578
Corona danese	7,4628
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69420
Fiorino ungherese	263,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8964
Corona svedese	9,3730
Tallero sloveno	239,57
Corona slovacca	37,473
Franco svizzero	1,5738
Corona islandese	85,18
Corona norvegese	7,9530
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3530
Nuovo leu romeno	3,5147
Rublo russo	33,6410
Nuova lira turca	1,6260
Dollaro australiano	1,6903
Dollaro canadese	1,4143
Yuan cinese	9,7482
Dollaro di Hong Kong	9,4234
Rupia indonesiana	11069,26
Won sudcoreano	1175,96
Ringgit malese	4,4884
Dollaro neozelandese	1,9489
Peso filippino	62,080
Dollaro di Singapore	1,9635
Baht tailandese	47,131
Rand sudafricano	7,6617

Cambi del giorno 22 marzo 2006

Dollaro USA	1,2069
Yen	141,34
Lira cipriota	0,5756
Corona ceca	28,670
Corona danese	7,4617
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69140
Fiorino ungherese	266,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9133
Corona svedese	9,3775
Tallero sloveno	239,54
Corona slovacca	37,660
Franco svizzero	1,5736
Corona islandese	86,51
Corona norvegese	7,9435
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3405
Nuovo leu romeno	3,5325
Rublo russo	33,5270
Nuova lira turca	1,6255
Dollaro australiano	1,6859
Dollaro canadese	1,4139
Yuan cinese	9,6921
Dollaro di Hong Kong	9,3656
Rupia indonesiana	10969,51
Won sudcoreano	1175,04
Ringgit malese	4,4547
Dollaro neozelandese	1,9425
Peso filippino	61,697
Dollaro di Singapore	1,9515
Baht tailandese	47,041
Rand sudafricano	7,6858

Cambi del giorno 23 marzo 2006

Dollaro USA	1,2055
Yen	141,12
Lira cipriota	0,5757
Corona ceca	28,683
Corona danese	7,4614
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69175
Fiorino ungherese	263,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8805
Corona svedese	9,3525
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,438
Franco svizzero	1,5770
Corona islandese	86,06
Corona norvegese	7,9670
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3398
Nuovo leu romeno	3,5076
Rublo russo	33,4760
Nuova lira turca	1,6107
Dollaro australiano	1,6783
Dollaro canadese	1,4049
Yuan cinese	9,6797
Dollaro di Hong Kong	9,3540
Rupia indonesiana	10867,58
Won sudcoreano	1175,97
Ringgit malese	4,4489
Dollaro neozelandese	1,9183
Peso filippino	61,649
Dollaro di Singapore	1,9490
Baht tailandese	47,075
Rand sudafricano	7,5537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A03200-06A03201-06A03202-06A03203

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Studiocongressi soc. coop. a r.l. - in liquidazione», in Pescara.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Studiocongressi Società cooperativa a r.l. - in liquidazione», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. De Cinque Germano in data 27 luglio 1987 - repertorio n. 26567, codice fiscale n. 01177380688 - registro società n. 9541 - posizione provinciale (ex B.U.S.C.) n. 1256/229415 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previsto dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

06A02834

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. Società cooperativa Iper Service a r.l., con sede legale in Torino - Corso Grosseto n. 168/B, costituita in data 17 giugno 1999 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. 6788, p. IVA n. 07785040010;

2. Piccola società cooperativa Escavazioni 2001 a r.l., con sede legale in San Carlo Canavese (Torino), Strada Corio n. 80, costituita in data 5 aprile 2000 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. 6969, p. IVA n. 07972840016.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, U.O. Cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02970

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicato di rettifica, relativo alla deliberazione 21 dicembre 2005, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». (Deliberazione n. 506/05/CONS).

Si comunica che nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 14 gennaio 2006, all'art. 1, comma 13, nel testo del riformulato art. 12, comma 7, riportato alla pagina 20, seconda colonna, dove è scritto: «*delle sedi ...*», leggasi: «*della sede ...*».

06A03062

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia:

per cessata attività:

1. Impresa Biemmegi gioielli S.n.c. di Bavastro Dario e Mantoan Giancarlo, sede viale Unione Sovietica n. 40/42, 27035 Mede (Pavia) - Marchio 254 PV;

2. Impresa Pozzoli Francesco, sede corso Cavour 46, 27100 Pavia - Marchio 47 PV;

3. Impresa De Lenart Costanzo & C. S.n.c., sede piazza Ducale 39, 27029 Vigevano (Pavia) - Marchio 94 PV;

4. Impresa Balduzzi Sergio Carlo Domenico, sede via Lenin 11/, 27035 Mede (Pavia) - Marchio 245 PV;

5. Impresa Arrigoni Luigi, sede via Annaratone 26, 27030 Frascarolo (Pavia) - Marchio 49 PV;

6. Impresa O.M.P. di Pizzocaro Marco, sede via F.lli Cairoli 20, 27035 Mede (Pavia) - Marchio 227 PV.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

06A03011

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601072/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.